

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	56
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. C. 3785 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	46
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	46
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2962 (Parere alla II Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvato dal Senato e abb (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	73
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>).	53

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	54
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	54

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017, e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 302 e abb.-A, recante Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, che istituisce un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appare necessario precisare che le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al medesimo Tavolo

tecnico ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame sono quelle disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, che vengono contestualmente soppressi;

al comma 5 del medesimo articolo 4 appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 5, comma 1, appare necessario precisare che gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;

all'articolo 6, comma 1, appare necessario precisare che il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

all'articolo 6 appare necessario riformulare il primo periodo del comma 3 nel senso di prevedere che l'emanando decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla medesima disposizione debba determinare la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d);

al comma 5 dell'articolo 6 è necessario precisare che la dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – pari al 2 per cento del

fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti da sintesi – determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, attraverso il rinvio all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, prevede che l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio sia commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente;

all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), appare necessario precisare che una parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinata non solo al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario, ma anche all'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, potrà svolgere i compiti ad esso attribuiti dagli articoli da 9 a 12 con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 10, comma 6, appare necessario prevedere che ai partecipanti al Comitato direttivo del distretto biologico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 11, comma 13, appare necessario sopprimere la previsione secondo cui gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali;

infatti, da un lato, il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio, dall'altro, considerando che gli incassi da sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo, non appare pertinente che gli stessi siano destinati al finanziamento o potenziamento di attività di amministrazioni, in quanto in caso di assenza o insufficienza di tali introiti potrebbero determinarsi richieste di finanziamenti pubblici per consolidare la spesa storica;

all'articolo 12, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, appare necessario prevedere che ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 13, in materia di organizzazione dei produttori biologici, appare necessario sopprimere la previsione di possibili integrazioni di finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi operativi delle organizzazioni medesime, che comporterebbe nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 sostituire le parole: Al Tavolo tecnico sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al con le seguenti: Al funzionamento

del Tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del;

al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le risorse con le seguenti: nei limiti delle risorse;

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: È istituito con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge, la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo con le seguenti: la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge;

al comma 5 sopprimere il primo periodo;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: I contributi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate deri-

vanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,;

All'articolo 8, comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: percorsi formativi aggiungere le seguenti: in ambito universitario;

dopo le parole: con metodo biologico aggiungere le seguenti: , nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a);

All'articolo 10, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,;

All'articolo 11, comma 13, sopprimere il terzo periodo;

All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

All'articolo 13, comma 5, sopprimere le seguenti parole: , con possibili integra-

zioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Castiello 5.01, che è volta ad aggiungere all'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta, di cui alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la somministrazione di alimenti e bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica;

Gallinella 6.50, che prevede che il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica sia destinato anche al finanziamento di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici e le organizzazioni dei produttori biologici, recando tuttavia una clausola di copertura finanziaria incongrua, in quanto non destinata ad alimentare il Fondo oggetto di ripartizione;

Parentela 9.01, che prevede che nelle aree di origine dei prodotti biologici e nelle aree in cui sono presenti aziende biologiche certificate siano predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o installazioni

di cui all'allegato VIII, parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e interventi preventivi in caso di presenza di impianti o installazioni le cui attività comunque costituiscono una fonte di rischio elevato per le colture e le produzioni. Si prevede inoltre che le concessioni per gli impianti o altre installazioni nelle predette aree in cui si svolgono attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di anidride carbonica e di idrocarburi non possono essere prorogate né rinnovate.

Con riferimento invece alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zaccagnini 3.2, che prevede che le autorità locali svolgano anche compiti di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo e certificazione operanti sul proprio territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Segoni 10.52, che prevede che, all'interno dei distretti biologici, le regioni sostengano i progetti di riconversione in biologico delle aziende agricole che hanno subito contaminazione del terreno o delle acque. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative Castiello 5.01, Gallinella 6.50 e Parentela 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Zaccagnini 3.2 e Segoni 10.52, in quanto le attività ivi previste a carico in particolare delle amministrazioni

regionali non risultano assistite dalla individuazione delle occorrenti risorse, tali da assicurare l'invarianza finanziaria delle medesime proposte emendative. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.2, 6.50 e 10.52 e sugli articoli aggiuntivi 5.01 e 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.

C. 3785 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, osserva che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, composto di un solo articolo, reca talune modifiche all'articolo 59 del codice penale, prevedendo che nei casi di legittima difesa per violazione di domicilio la colpa dell'agente debba essere sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione. Poiché il provvedimento in esame reca disposizioni di carattere ordinamentale e non presenta profili problematici dal punto di

vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 3671-ter-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 1

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data 26 aprile 2017, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole nella seduta dello stesso 26 aprile. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

gli identici Civati 2.1 e Ricciatti 2.6 nonché gli identici Civati 2.2 e Camani 2.9, che sono sostanzialmente volte a reintrodurre nel testo un principio e criterio direttivo soppresso dalla Commissione di merito al fine di recepire una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 aprile 2017, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiori prestazioni per ammortizzatori sociali privi di copertura finanziaria.

In merito all'emendamento Allasia 2.5, che è volto a prevedere, con riferimento ai presupposti di accesso alla procedura, che il numero minimo di dipendenti è stabilito in complessive 400 unità, anziché 800

unità come previsto dal testo, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo, ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla riduzione del predetto numero minimo di dipendenti.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore. In particolare, osserva come il parere contrario sull'emendamento Allasia 2.5 discende dal fatto che, in assenza di relazione tecnica, non è possibile attestare l'invarianza sul piano finanziario della medesima proposta emendativa, tanto più che essa appare suscettibile di configurare un rilevante ampliamento dei criteri per l'accesso alle procedure di amministrazione straordinaria, che viceversa l'ordinamento dell'Unione europea subordina al verificarsi di specifiche condizioni. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 e 2.9, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2962.

(Parere alla II Commissione).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 12 aprile 2017, esprimendo in quella sede parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda inoltre che, poiché successivamente è stato disposto il trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa, la Commissione di merito nella seduta del 20 aprile 2017 ha adottato in sede legislativa come testo base un nuovo testo della proposta di legge che recepisce integralmente la condizione formulata dalla Commissione Bilancio e ha successivamente approvato in linea di principio quattro emendamenti del relatore.

Al riguardo, fa presente che l'emendamento 1.5 è volto a meglio precisare per quali procedimenti si determinano effetti sulla competenza per territorio in conseguenza dell'entrata in vigore del provvedimento, mentre l'emendamento 1.4 reca una modifica di carattere formale.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento 1.3 è diretto a prevedere che le eventuali modifiche alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto siano disposte con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, anziché con decreto del Presidente della Repubblica da adot-

tare, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 374 del 1991, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, fermo restando che tali variazioni, come previsto dal testo del comma 5, sono disposte nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Rileva, infine, che l'emendamento 1.6 elimina l'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve da quelli per i quali il Ministro della giustizia dispone eventuali modifiche della pianta organica del personale amministrativo, segnalando che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, detto personale amministrativo deve essere messo a disposizione dagli enti locali che hanno richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, facendosi integralmente carico delle relative spese.

Poiché le suddette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 4410, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che la proposta di legge in esame – adottata come testo base dalla VI Commissione finanze nella seduta del 19 aprile scorso nell'ambito della discussione congiunta dei progetti di legge ad essa abbi-

nati – reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, delineando pertanto un intervento di particolare delicatezza ed atteso da tempo.

Osserva che il testo, composto da sette articoli, prevede in particolare che la Commissione concluda i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura e presenti alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Rileva che la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo.

Segnala che la Commissione avrà, in particolare, il compito di verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale, la gestione degli istituti bancari rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, nonché l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario e sul sistema di vigilanza.

Osserva altresì che la Commissione, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta, anche se coperti da segreto, nonché avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 4 dell'articolo 7 prevede che la Commissione di inchiesta, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro.

Segnala, altresì, che il successivo comma 5 del medesimo articolo 7 prevede che le spese per il funzionamento della istituenda Commissione – stabilite nel limite massimo di 150 mila euro – siano poste equamente a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera. Rileva che, ai sensi della medesima disposizione, i Presidenti dei due rami del Parlamento – per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta – possono autorizzare un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento.

Ciò posto, fa presente che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in considerazione del fatto che, essendo gli oneri derivanti dal provvedimento medesimo a carico per metà del bilancio interno del Senato e per metà del bilancio interno della Camera, esso non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.

Alla luce delle suddette valutazioni, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Il viceministro Enrico MORANDO, non avendo osservazioni da formulare, concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore sul provvedimento in oggetto, anche in considerazione del fatto che rientra nella piena autonomia delle Camere disporre in ordine alle risorse allocate nei rispettivi bilanci interni.

Bruno TABACCI (DeS-CD), fermo restando che compito della Commissione bilancio è valutare i provvedimenti esclusivamente sotto il profilo dei loro effetti finanziari, intende tuttavia manifestare la propria perplessità in merito alla proposta di legge in esame, giacché lo strumento di una Commissione parlamentare d'inchiesta in una materia tanto delicata e sentita dall'opinione pubblica nell'attuale momento storico, quale è quella del sistema bancario e finanziario, potrebbe a suo avviso ingenerare ulteriore confusione, creare una duplicazione di compiti e funzioni e favorire ancor di più con-

trasti di carattere strumentale tra le diverse forze politiche, in considerazione peraltro dei penetranti poteri di indagine di cui sarebbe titolare la medesima Commissione, assimilabili a quelli esercitati dalla magistratura. Nell'osservare, altresì, la scarsa probabilità che la istituenda Commissione d'inchiesta, anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza naturale della corrente legislatura, possa concretamente avviare la propria attività e pervenire ad una positiva conclusione dei propri lavori, ribadisce l'inadeguatezza dello strumento rappresentato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta rispetto allo specifico tema oggetto di indagine e verifica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Atto n. 391.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stata depositata dal rappresentante del Governo una nota predisposta dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella medesima seduta.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), recante ulteriori elementi di risposta.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (atto n. 391),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dagli articoli da 5 a 7, in materia di sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di attività già svolte ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente integrate dal provvedimento in esame;

infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni effettuano la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive, essendo tale attività un elemento del sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa;

l'eliminazione della possibilità per l'ANAC di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite di 30 unità, nonché di avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN, di

cui all'articolo 10, comma 1, lettera *f*), ha finalità di mero coordinamento normativo, in relazione alla normativa sopravvenuta, con quanto previsto l'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ed il trasferimento delle relative funzioni all'ANAC, nonché con il successivo piano di riordino, approvato con DPCM 1° febbraio 2016, che ha determinato il trasferimento definitivo delle risorse umane della soppressa AVCP e la confluenza delle stesse in un unico ruolo unitamente al personale già in servizio presso l'ANAC;

il Dipartimento della funzione pubblica darà attuazione agli adempimenti previsti dall'articolo 11, in materia di organismi indipendenti di valutazione della *performance*, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il predetto Dipartimento già attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, svolge le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione delle *performance* delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tiene e aggiorna un elenco nazionale dei componenti degli organismi nazionali di valutazione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016;

gli adempimenti previsti dall'articolo 12 a carico degli enti territoriali non comportano effetti di natura finanziaria trattandosi di attività già espletate dagli stessi;

le pubbliche amministrazioni centrali e locali provvederanno all'attuazione dell'articolo 13, recante criteri per la differenziazione delle valutazioni e partecipazione dei cittadini e degli altri utenti alla misurazione delle *performance* organizzative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

si tratta infatti di attività già svolte dalle pubbliche amministrazioni, in quanto la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive, costituisce un elemento del sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa;

l'unico elemento di novità dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotto dall'articolo 13, comma 2, del presente provvedimento, è costituito dal fatto che i cittadini possono comunicare direttamente all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) il proprio grado di soddisfazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Organismo che, nel fissare le modalità di raccolta dei dati, si avvarrà delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in particolare, le rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati potranno essere effettuate dalle amministrazioni centrali nell'ambito degli stanziamenti alle stesse assegnate per l'acquisto di beni e servizi e, laddove i servizi siano erogati tramite portali informatici, potranno essere svolte rilevazioni *on line* con un onere che dovrebbe essere ben più limitato rispetto alle altre forme di raccolta di dati sulla soddisfazione degli utenti;

le amministrazioni locali svolgeranno le attività di raccolta in oggetto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Atto n. 404.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che nella scorsa seduta il relatore aveva preannunciato la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che la proposta di parere che si accinge a formulare tiene conto, come osservato anche nel corso della precedente seduta, di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte lo scorso 11 aprile, con riferimento, tra l'altro, alle problematiche relative alle previsioni di esclusioni totali o parziali dalla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 175 del 2016 per alcune tipologie di società partecipate, nonché alle disposizioni in materia di gestione del personale. Tanto premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Vincenzo CASO (M5S) presenta, a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sarà posta per prima in votazione la proposta di parere formulata dal relatore e condivisa dal Governo e che, in caso di

sua approvazione, sarà da intendersi preclusa la votazione della proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, come dianzi evidenziato, è pertanto da intendersi preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Atto n. 400.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 198 del 2016, reca una revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Fa presente che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 198 del 2016 prevede tra l'altro che il Governo, al fine di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Da ultimo, rileva che il comma 8 del medesimo articolo afferma che dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, ai fini del conto economico consolidato e nel pre-

supposto che le attività previste – come indicato dalla relazione tecnica – siano interamente finanziate dalle quote versate dagli iscritti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di formulare più correttamente la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, prevedendo che: « Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda sulla necessità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400),

rilevata la necessità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che “dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con la seguente condizione:

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Fa presente che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, comma 5, lettera *a*) e comma 8, della legge n. 198 del 2016, e che il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento.

In merito agli articoli 1 e 3, che recano disposizioni in materia di integrazione salariale, rileva che le disposizioni in esame modificano la normativa vigente in materia di integrazioni al reddito per i lavoratori delle imprese editrici. Rispetto a tale disciplina, fa presente che le disposizioni sono volte a definire i requisiti per l'utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo criteri che, in base a quanto rilevato dalla relazione tecnica, dovrebbero consentire la realizzazione per gli istituti previdenziali gestori (INPS e INPGI, soggetti ricompresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) di riduzioni dei costi sostenuti. Inoltre osserva che, per effetto del rinvio alle disposizioni generali in materia di contribuzione, dovrebbero determinarsi effetti ag-

giuntivi di gettito. Tanto premesso, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce specifiche indicazioni quantitative in merito a tali effetti, peraltro non scontati ai fini dei saldi.

Rileva altresì che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 25-*bis*, comma 10, la determinazione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale nonché le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad un decreto interministeriale. Poiché tali criteri appaiono in linea di principio suscettibili di incidere sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati e, quindi, sull'impatto finanziario della disciplina in esame, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi in merito a tali profili, al fine di escludere effetti sulla complessiva spesa per le finalità in esame.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 25-*bis*, comma 8, in base al quale il Ministero del lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento del trattamento straordinario diretto da parte dell'INPS o dell'INPGI, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ritiene utile acquisire conferma della sostenibilità di tale ipotesi per gli Istituti interessati e per i rispettivi equilibri di bilancio.

Riguardo all'articolo 2, che reca disposizioni in materia di esodo e prepensionamento, rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare in senso restrittivo i criteri di accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata in caso di crisi aziendali, mediante l'incremento della quota minima di anni di contribuzione e la revisione dell'età minima di accesso, rispetto a quanto attualmente previsto.

Prende quindi atto di quanto riportato dalla relazione tecnica, che evidenzia che il provvedimento introduce requisiti più severi per l'accesso al pensionamento, affermando quindi la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Considera peraltro opportuno, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, acquisire indicazioni circa gli elementi quantitativi – riferiti alle platee presumibilmente interessate e all'entità dei trattamenti da corrispondere – sottostanti tale indicazione di invarianza, anche in una prospettiva pluriennale.

Edoardo FANUCCI (PD), anche in considerazione del confronto proficuo avuto con il Governo, fa presente la necessità di esprimere in tempi brevi il parere sul provvedimento in oggetto, analogamente al parere sull'atto n. 407, recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (atto n. 390),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale.

Atto n. 403.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinvio, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice si

era riservata di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (atto n. 403);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i compiti di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Corte dei conti rientrano nei compiti istituzionali di tali soggetti pubblici e possono essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

lo statuto non prevede la partecipazione agli organi della Fondazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche, ma la mera designazione di membri del Comitato di Gestione e dell'Organo di Revisione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e pertanto non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le risorse di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, destinate alla istituenda Fondazione Italia sociale per lo svolgimento delle proprie attività, risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2017 in conto residui;

ritenuto che:

risulti necessario precisare che la Fondazione prevista dall'articolo 1 possa costituire delegazioni e uffici sia in Italia

che all'estero, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione stessa;

all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), laddove si dispone che la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa acquisire, anche attraverso comodato, beni immobili pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, risulti necessario prevedere il rispetto della destinazione d'uso dei medesimi beni;

risulti necessario porre un limite massimo al compenso del Segretario generale, determinato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'articolo 14, attraverso la definizione di appositi criteri quali, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima rispetto al Fondo di gestione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

1) all'articolo 1, sia precisato che la Fondazione possa costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione stessa;

2) all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), si preveda il rispetto della destinazione d'uso dei beni immobili pubblici che la Fondazione può acquistare o ricevere in comodato;

3) all'articolo 14, sia definito un limite massimo al compenso del Segretario generale, attraverso la definizione di appositi criteri quali, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima rispetto al Fondo di gestione. ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA



Roma, 26 APR. 2017

Prot. nr. 72269
Rif. Prot. Entrata nr. 71689
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

→ All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 302/3674-A - Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. **Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pervenuta per le vie brevi in data 18 aprile 2017.

In proposito, tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine al testo con nota n. 50123/2017, si restituisce **la relazione tecnica verificata negativamente** per le motivazioni di seguito riportate.

Articolo 4 (Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, nel testo si prevede il trasferimento al Tavolo tecnico delle risorse umane, finanziarie e strumentali di due comitati che verrebbero soppressi, mentre la relazione tecnica chiarisce che i relativi decreti Mipaaf istitutivi dei due organismi che si intendono sopprimere non hanno né dotazione finanziaria né strumentale.

Inoltre, la relazione tecnica specifica che la partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti

comunque denominati e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre la norma parla genericamente di compensi.

Alla luce di ciò, ai fini dell'ulteriore corso, occorrono le seguenti modificazioni:

- sostituire il **comma 2** con il seguente comma: "**2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.**";
- al **comma 5** sostituire il secondo periodo con il seguente periodo: "**Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.**"

Articolo 5 (Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici)

La disposizione prevede l'adozione, con cadenza triennale, del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, da aggiornarsi annualmente.

La relazione tecnica specifica che gli interventi contenuti nel piano sono finanziati, nei limiti delle risorse e secondo le disponibilità di cui all'articolo 6 senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, al **comma 1** è necessario sostituire il secondo periodo con il seguente: "**Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati, nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.**"

Articolo 6 (Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)

La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinato a finanziare, tra l'altro, il piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5.

La disposizione non prevede una dotazione del Fondo, ma si limita a prevedere, al comma 4, che il Fondo sia alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quali siano le modalità di corresponsione dei contributi. Le risorse di cui al citato articolo 59, comma 1, legge n. 488/1999 sono relative ad un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti da sintesi. Il versamento del contributo è

effettuato dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti menzionati in base al relativo fatturato di vendita.

Al riguardo, preliminarmente si fa presente che non viene menzionato lo stato di previsione nel quale dovrà essere istituito il nuovo fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 59 della legge n. 488/1999 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 della medesima legge. L'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), stabiliva che, a decorrere dall'anno 2008, talune entrate (riportate nell'elenco 1 LF 2008), tra le quali quelle previste dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 488/99, venivano iscritte su un apposito fondo dello stato di previsione del MIPAAF, nella misura massima del 50 per cento, per essere poi successivamente ripartite sul pertinente capitolo di spesa.

Successivamente, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato i commi da 615 a 617 della citata legge n. 244/2007, limitando all'anno 2016 la decorrenza delle disposizioni sopra descritte e stabilendo, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2017, ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), si è provveduto a iscrivere gli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa n. 7742, p.g. 2, "*Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità*".

Pertanto, in merito alla copertura del fondo di nuova istituzione, che utilizza le risorse di cui all'articolo 59 della legge n.488/1999 già presenti in bilancio e stabilizzate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, tenuto conto che l'articolo 15 del disegno di legge prevede l'abrogazione dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ivi compreso il comma 2 istitutivo del suddetto Fondo, attualmente alimentato dalle entrate del citato art. 59 comma 1 legge 488/1999, **la disposizione potrebbe avere ulteriore corso subordinatamente alla seguente riformulazione:**

- Al **comma 1, primo periodo**, sostituire le parole "*È istituito*" con le seguenti parole: "*Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito*";
- Al **comma 3**, sostituire le parole "*– tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma, 2, lettera d) - la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui al comma 2*" con le seguenti parole: "*la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma, 2, lettera d)*";

- al **comma 5**, sostituire le parole “Il Fondo è alimentato della entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che sono corrisposti in rate semestrali” con le seguenti parole “I contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono corrisposti in rate semestrali”;
- **Dopo il comma 5**, inserire i seguenti commi:
“5-bis. *Il Fondo è parametrato a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 determinata tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei successivi provvedimenti di finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all’articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è soppresso e le relative disponibilità sono trasferite al Fondo di cui al comma 1.*
5-ter. *Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*”

Articolo 8 (*Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica*)

Il **comma 1** stabilisce che lo “ *Stato sostiene la ricerca ... nel settore della produzione agricola e agroalimentare ...* ” ed al **comma 2** lett. a) che “...sono previsti meccanismi per l’aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici...” mentre al **comma 2**, lett. d) individua lo strumento finanziario per realizzare il sostegno all’insieme delle attività di cui al comma 1 in un Fondo che finanzia programmi di ricerca e innovazione ed i percorsi formativi. La relazione tecnica non chiarisce se tale fondo si riferisca anche all’aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici né dà assicurazioni sull’entità di tale fondo per poter soddisfare le necessità formative dei docenti degli istituti agrari (statali); in mancanza di tali assicurazioni ne scaturirebbe un **ulteriore onere per lo Stato, non quantificato né coperto**, in quanto lo stesso per legge è tenuto a “sostenere” tutte le attività ricomprese in quelle previste dall’art. 8.

In particolare, in ordine **all’art. 8, comma 2 lett. a)**, si rappresenta che la norma erroneamente richiama i docenti di agronomia. Tale denominazione non è riscontrabile nel comparto scuola e, quindi, non sarebbe specificamente individuato il personale interessato dalla norma. In ogni caso individuando gli indirizzi di studio riferibili all’agronomia, i docenti degli istituti agrari statali interessati potrebbero essere quelli appartenenti alla classe di concorso A47 (Scienze e Tecnologie e Tecniche Agrarie) prevista dal recente DPR n. 19/2016, classe di concorso corrispondente alla ex classe di concorso 58/A (Scienza e meccanica agraria, tecniche di gestione

aziendale, fitopatologia e entomologia agraria) e 74/A (Zootecnica e scienza della produzione animale).

Da un primo riscontro emerge che solo gli istituti agrari statali in Italia sono circa 145 ed i docenti riconducibili alla suddetta classe di concorso A47 potrebbero essere un numero non inferiore a 1.500. Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine alla quantificazione corretta del numero e dei costi riferibili al provvedimento in esame.

La relazione tecnica all'art. 8, comma 2, lett. a) prevede che il fondo di cui all'art. 6 finanzia percorsi formativi in ambito universitario senza chiarire se gli stessi siano attivabili anche come meccanismi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari statali. Laddove il fondo non finanzia anche tali attività si evidenzerebbero maggiori oneri non quantificati né coperti.

Articolo 10 (Distretti biologici)

La norma istituisce i distretti biologici, quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, indicando le finalità per le quali sono creati e le procedure di riconoscimento da parte delle Regioni di appartenenza.

Il comma 6 prevede la partecipazione anche di soggetti pubblici al Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto.

La relazione tecnica conferma che il funzionamento del Comitato non determina spese o maggiori oneri e la partecipazione allo stesso non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati.

Pertanto, al comma 6 occorre aggiungere il seguente periodo: *"Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.*

Articolo 11 (Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

Il comma 13, non considerato dalla relazione tecnica, prevede che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previsti dal comma 12 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Tanto premesso, si evidenzia che il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate a essere destinato a far fronte all'insieme delle spese; ne consegue che la corrispondenza fra entrate e spese avviene nel complesso e non già attraverso la correlazione di

specifiche entrate con talune spese; si tratta di un principio che costituisce profilo attuativo dell'articolo 81 della Costituzione, come affermato dall'articolo 24, commi 1 e 4 della legge di contabilità.

Oltretutto, considerando che gli incassi da sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo, non appare pertinente che gli stessi vengano destinati al finanziamento o potenziamento di attività istituzionali delle Amministrazioni, in quanto in caso di loro assenza o insufficienza genererebbero richieste di finanziamenti per consolidare la spesa storica.

Nel caso di specie, la relazione tecnica non chiarisce se le sanzioni di cui al comma 11 abbiano o meno carattere di novità rispetto alla legislazione vigente e, in particolare, non appare ammissibile la prevista riassegnazione di detti introiti al "finanziamento" di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Si esprime, pertanto, **parere contrario** alla prevista riassegnazione e si chiede la **soppressione dell'ultimo periodo del comma 13.**

Articolo 12 *(Intese di filiera per i prodotti biologici)*

L'articolo 12 dispone l'istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Tavolo di filiera dei prodotti biologici.

La relazione tecnica prevede che il funzionamento del Tavolo non determina spese o maggiori oneri e ai componenti non spetta alcuna corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò posto, è necessario **inserire dopo il comma 6, il seguente comma: "6-bis. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese. Al funzionamento del tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."**

Articolo 13 *(organizzazione di produttori biologici)*

La disposizione prevede le procedure ed i requisiti per il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle associazioni dei produttori biologici.

Il **comma 5**, prevede che le organizzazioni di produttori, per realizzare i programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3 della disposizione in esame, possano costituire fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, con possibili

integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

La relazione tecnica si limita a precisare che le possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato, è volto esclusivamente a creare il presupposto di intervento laddove nascesse l'opportunità, soprattutto a livello regionale, di sostenere questo tipo di organizzazioni. Al riguardo, si osserva che, nel caso in cui si presentasse la necessità di sostenere le organizzazioni di produttori biologici, la disposizione comporterebbe oneri oneri non quantificati, né coperti a carico della finanza pubblica. Pertanto, come richiesto con nota n. 50123/2017, occorre **sopprimere le seguenti parole:** "*con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente*".

Il Ragioniere Generale dello Stato



AW

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico

Proposte di legge N. C.302-3674-A

Testo unificato della XIII Commissione

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il disegno di legge si compone di 16 articoli suddivisi in sei titoli.

L'articolo 1, nel definire l'oggetto e le finalità della norma, specifica che il campo di intervento interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato nonché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione. Quanto alla finalità, il comma 2 definisce la produzione biologica una attività di interesse nazionale con funzione sociale collegandola, oltre che a fattori quali la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e la tutela della biodiversità, anche agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Al comma 3, infine viene stabilita l'equiparazione tra il metodo di agricoltura biodinamica e quello di agricoltura biologica. **La disposizione ha carattere puramente ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 2 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico. **La norma, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.**

L'articolo 3 individua come autorità locali competenti nei rispettivi territori, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendo altresì che ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, che vengono soppressi.

I due "Tavoli" che ora sono soppressi non hanno, come si evince dai decreti istitutivi, una dotazione finanziaria né strumentale, ma si avvalgono, per le esigenze di segreteria, dell'ufficio competente del Ministero. Non sono previsti emolumenti né rimborsi.

Pertanto, la partecipazione al nuovo Tavolo e il relativo funzionamento sono disposti nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commi 3 e 4, recano disposizioni volte a disciplinare la composizione del tavolo, al quale viene affidato il compito di delineare gli indirizzi da proporre al Ministro, definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì,

interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

Infine, il **comma 5**, nel demandare ad un decreto del Ministro il compito di definire le modalità di funzionamento del Tavolo, reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che la partecipazione allo stesso non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati e pertanto **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'**articolo 5**, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale, il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, da aggiornarsi annualmente. Tale Piano prevede interventi volti a: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca. Al riguardo **si specifica che gli interventi contenuti nel piano sono finanziati, nei limiti delle risorse e secondo le disponibilità di cui all'articolo 6, e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'**articolo 6** prevede la costituzione del "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica" destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

Tale Fondo è alimentato dalle entrate previste dal vigente articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999, che dunque restano invariate. Esso è ridenominato dal presente disegno di legge in ragione delle nuove finalità in esso previste e, pertanto, il comma 2, dell'articolo 59, è abrogato.

In particolare, il **Fondo** è alimentato dal contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, previsto al comma 1, del medesimo articolo 59.

Il contributo è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al **capitolo di entrata 3583**, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione. Le modalità di funzionamento del Fondo sono state rideterminate con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 agosto 2013.

La tabella che segue fornisce un prospetto delle entrate del capitolo 3583 negli anni 2011-2016.

(in euro)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.387.372	11.69 1.039	10.723. 855	11.000. 000	11.000. 000	13.204. 644

Sulla riassegnazione al Fondo ha inciso il divieto di cui all'articolo 2, commi 615 e 616 ed elenco 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). Conseguentemente, l'importo da assegnare al Fondo è determinato da quota parte delle predette entrate (pari complessivamente a 11 milioni di euro) che sino al 2016 faceva riferimento al **cap. 2314/Mipaaf**, che con successive variazioni di bilancio veniva appostato sul **pertinente capitolo di spesa 7742/02**. La tabella che

segue dà indicazione dell'evoluzione delle risorse stanziare sul capitolo 2314/Mipaaf negli anni 2011-2016.

(previsioni di spesa - dati di competenza, in euro)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
588.352	588.352	583.449	3.572.112	3.176.076	4.951.015 (legge di bilancio) di cui 2.948.565 conservazione fondi

Nella Nota integrativa alla legge di bilancio 2015-2017, è evidenziato che la dotazione si è stabilizzata (negli anni 2014 e 2015), a seguito delle richieste avanzate dall'Amministrazione, a circa 3 milioni di euro in funzione delle somme da destinare al Fondo per la ricerca nel settore biologico in Agricoltura, cap. 7742 pg.2/MIPAAF.

Quindi dall'esercizio finanziario 2017, a seguito delle modifiche della legge 196/2009, la dotazione finanziaria è stata stabilizzata sul capitolo 7742/02 con stanziamento iniziale con la seguente proiezione triennale: 2017: 3.957.727,00; 2018: 3.955.855,00; 2019: 3.957.727,00.

L'articolo 7 prevede che, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica. Tale previsione di natura programmatica è supportata da numerose norme nazionali che hanno sostenuto e stanno sostenendo la nascita di questa forma di cooperazione tra le aziende, volta a favorire investimenti ed attività in comune. In particolare, lo strumento è stato istituito con la legge n.33/2009, di conversione del decreto-legge n.5/2008 (cd. decreto incentivi), Successivamente il DL n.78/2010 ha previsto, dal punto di vista fiscale, un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota di utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, fino ad un massimo di un milione di euro per azienda. Sebbene dal 2013, non siano più stati previsti incentivi a favore dei contratti di rete da parte dello Stato, al 3 aprile 2017 risultano stipulati circa 3.600 contratti di rete, con poco più di 18mila imprese coinvolte.

L'introduzione di questa specifica è destinata anche a dare una chiara indicazione alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che, in agricoltura, soprattutto con i fondi unionali, possono adottare specifici criteri di intervento.

La disposizione in esame ha carattere meramente programmatico e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 introduce misure di sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola.

Con particolare riferimento al comma 2, la lettera a) specifica che sono promossi percorsi formativi in ambito universitario in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e giurisprudenza degli atenei italiani. **La copertura degli oneri è assicurata nell'ambito della destinazione di una percentuale del Fondo di cui all'articolo 6, come specificato alla lettera d) del presente articolo.**

La lettera b) prevede e finanzia misure finalizzate allo sviluppo della ricerca attraverso la destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

La lettera c), prevede, invece, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

A tal riguardo si specifica che il CREA, con il Piano di riorganizzazione approvato con DM 19083 del 30 dicembre 2016 ha previsto l'istituzione del Centro per la zootecnia e l'acquacoltura con la seguente missione: *“Si occupa di zootecnia ed acquacoltura, realizzando programmi di miglioramento genetico e sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di origine animale e del controllo della loro sofisticazione, nonché degli impianti e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti. Il centro svolge attività di conservazione della biodiversità zootecnica, nonché miglioramento genetico delle specie foraggere e proteiche per l'alimentazione zootecnica”.*

Il Piano triennale di attività del CREA predisposto nel 2016 prevede, tra l'altro, al capitolo “Qualità e funzionalità degli alimenti”: *“L'ambito di ricerca comprende attività di ricerca multidisciplinare sugli alimenti, freschi e trasformati, derivanti dalle differenti filiere produttive (orto-frutta, cereali e derivati, latte e derivati, oleicola, carni e derivati, prodotti della pesca e dell'acquacoltura) e sistemi produttivi (agricoltura convenzionale, biologica, integrata, biodinamica, diversi sistemi di allevamento, etc).”*

Va segnalato peraltro che i progetti fino ad oggi finanziati dal MIPAAF nel campo dell'acquacoltura biologica sono stati finanziati con il fondo di cui all'articolo 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria del 2000).

Ogni ulteriore attività del CREA in tema di acquacoltura biologica sarà a valere su questa fonte di finanziamento la cui allocazione a progetti è definita dal MIPAAF su base annuale e pertanto **non sono richieste ulteriori risorse rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente.**

La lettera d), inoltre, prevede una percentuale di destinazione (pari al 30 per cento) per le risorse che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 6, con particolare riguardo al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, nonché ai percorsi formativi citati nella lettera a) in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico.

Infine, il comma 3 reca, con riferimento all'attuazione dell'articolo, **la clausola di invarianza finanziaria.**

L'articolo 9 definisce l'impegno dello Stato, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano a promuovere la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. **La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 10 dispone la costituzione dei “distretti biologici” definiti come i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali sia significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico, conformemente alla normativa europea, nazionale e

regionale adottata, nonché la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali. Si specifica che, **la norma ha carattere meramente ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Ai sensi, del **comma 2** al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità, mentre il **comma 3** rinvia ad un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la definizione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Il **comma 4** indica le caratteristiche dei distretti biologici, prevedendo che essi si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali e le aree ricadenti nella rete Natura 2000. Infine al **comma 5**, sono elencate le molteplici finalità sottese alla costituzione dei distretti biologici le quali coinvolgono trasversalmente aspetti di carattere ambientale, sanitario, di sviluppo sostenibile, turistico e sociale. **Le richiamate disposizioni non comportano nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 6** prevede la partecipazione delle imprese agricole, singole o associate, e di soggetti pubblici e privati al Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto. Al riguardo si conferma che il funzionamento del Comitato non determina spese o maggiori oneri e la partecipazione allo stesso non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 7**, specifica che il Comitato direttivo avanza la richiesta di riconoscimento alla regione (o alle regioni) di appartenenza; viene inoltre chiarito che i distretti biologici ricadenti nel territorio di più regioni devono presentare la richiesta di riconoscimento a ciascuna regione. Tale procedura di riconoscimento non comporta spese ed oneri aggiuntivi, in quanto le Regioni dovranno far fronte alle richieste di riconoscimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzate per lo svolgimento dei compiti in materia di agricoltura istituzionalmente ad esse spettanti; pertanto **la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 8** attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di promuovere, anche attraverso il proprio sito *internet*, la divulgazione delle "migliori pratiche" messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti. Tale compito è riferibile alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, alla quale istituzionalmente sono attribuite competenze di promozione e comunicazione nelle materie dell'agricoltura di qualità, oltre che competenze di disciplina e coordinamento nel settore dell'agricoltura biologica e sarà, pertanto, svolta nell'ambito delle **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 9**, infine, conferisce la possibilità alle regioni di individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti da assegnare. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 11** prevede che, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosca a determinate condizioni le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le

modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.

Con particolare riferimento al **comma 4** si segnala che l'attività di riconoscimento delle Organizzazioni interprofessionali rientra nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero che già la svolge **con le proprie risorse umane e professionali a legislazione vigente** per il tramite di una Commissione interna composta da funzionari appartenenti a diversi dipartimenti dell'Amministrazione. L'ambito di attività rientra peraltro nella più ampia cornice di attività regolatoria svolta in attuazione di specifici regolamenti europei.

Si precisa, quindi, che tale funzione si svolge nell'ambito delle **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, pertanto dalla disposizione non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 12** dispone l'istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del relativo mercato e la stipula delle intese di filiera, sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali.

Al riguardo occorre precisare che il Ministero ha istituito, a partire dal 2005, numerosi Tavoli di filiera sulla base di preordinate norme (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; l'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; DPCM 5 agosto 2005) per il funzionamento dei quali **non sono previsti costi di funzionamento; la mera attività di segreteria (convocazioni e verbali delle riunioni) è svolta dall'Ufficio di riferimento della filiera interessata. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Con particolare riferimento al funzionamento del Tavolo di filiera in questione, si specifica quindi che il suo funzionamento non determina spese o maggiori oneri e ai componenti non spetta alcuna corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 13** disciplina le organizzazioni dei produttori biologici, prevedendo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. La finalità della norma è quella di ovviare ad una carenza previsionale dello specifico regolamento comunitario per i prodotti biologici: la materia pertanto rientra nella più ampia cornice di intervento di regolazione di mercato previsto dalle norme comunitarie. Il Ministero già svolge questa attività, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, provvedendo alla redazione dei decreti di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori nell'ambito istituzionale del preposto Ufficio della D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. I suddetti decreti, peraltro, prevedono esplicitamente che le attività di riconoscimento e di verifica siano svolte a livello territoriale dalle regioni. Anche per questo, è previsto che il suddetto decreto definisce le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza. **La disposizione non comporta nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Ai sensi del **comma 5**, del medesimo articolo, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore


dei prodotti effettivamente commercializzati. La specifica previsione di **possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato**, è volto esclusivamente a creare il presupposto di intervento laddove nascesse l'opportunità, soprattutto a livello regionale, di sostenere questo tipo di organizzazioni.

L'**articolo 14** interviene nella disciplina del settore delle sementi biologiche, inserendo un nuovo comma *6-bis* nell'articolo *19-bis* della legge n. 1096 del 1971, recante la disciplina dell'attività sementiera. In base a tale nuova disposizione agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia fitosanitaria.

L'**articolo 15** abroga una serie di disposizioni superate dalle norme recate dal provvedimento. In particolare il comma 1 abroga l'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 1995, il quale ha conferito al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il ruolo di autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91. Il comma 2 abroga invece i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (recante norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) relativi tra l'altro alla istituzione di vari fondi destinati a ricerca e sviluppo. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 16** contiene una norma di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. **La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 156 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

26 APR. 2017



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

16295



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

20 APR. 2017

Prot. n. 1-2664

Roma, 19 APR. 2017

All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

Prot. n. 65520/2017
Rif. prot. entrata n. 63845/2017
Allegati:

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Verifica delle quantificazioni. Atto n. 391

E' stata esaminata la nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera dei deputati n. 519 del 5 aprile 2017, inerente lo schema di decreto legislativo di cui all'oggetto, ed al riguardo si rappresenta quanto segue.

Articolo 10 - (Autorità nazionale anticorruzione)

Con riferimento alla modifica dell'articolo 13, comma 4, del D. lgs. n. 150/2009, operata dall'articolo 10, comma 1, lettera f) del provvedimento in esame, il Servizio bilancio chiede l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito alla prevista eliminazione della possibilità per l'ANAC di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite di 30 unità, nonché della possibilità di utilizzare il personale e le strutture dell'ARAN, avendo riguardo ad eventuali conseguenze sul piano operativo per l'ANAC.

Nel merito, si conferma che tale modifica ha finalità di coordinamento normativo con quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ed il trasferimento delle funzioni ad ANAC, nonché con il successivo piano di riordino, approvato con

DPCM del 1 febbraio 2016, che ha determinato il trasferimento definitivo delle risorse umane della soppressa AVCP e la confluenza delle stesse in un unico ruolo unitamente al personale già in servizio presso l'ANAC.

Articolo 11 - (Organismi indipendenti di valutazione della *performance*)

Con riferimento all'introduzione dell'articolo 14-bis del D. lgs. n. 150/2009, operata dal comma 2 dell'articolo in esame, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica tenga ed aggiorni l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e che l'incarico di componente del citato organismo, di durata triennale, venga conferito previa procedura selettiva pubblica, il Servizio bilancio chiede conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni richiamate. Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 12- (Norme per enti territoriali)

La disposizione, intervenendo sull'articolo 16 del D. lgs. n. 150/2009, prevede che le regioni adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli contenenti i principi generali e la disciplina inerente il ciclo di gestione ed il sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Con riferimento alla richiesta del Servizio bilancio, si conferma che gli adempimenti a carico degli enti riguardano attività già espletate dai medesimi e pertanto la disposizione in esame è priva di effetti di natura finanziaria.

Articolo 13 - (Criteri per la differenziazione delle retribuzioni e partecipazione di cittadini ed utenti alla misurazione delle *performance* organizzative)

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 19-bis, in cui si prevede che i cittadini, anche in forma associata, partecipino al processo di misurazione delle *performance* organizzative e che vengano effettuate rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, il Servizio bilancio chiede l'acquisizione di elementi comprovanti la neutralità finanziaria della disposizione.

Al riguardo, in merito alle amministrazioni centrali, si segnala che tali rilevazioni potranno essere effettuate nell'ambito degli stanziamenti che le stesse hanno assegnate per l'acquisto di beni e servizi; inoltre, laddove i servizi siano erogati tramite portali informatici, potranno essere svolte rilevazioni *on-line* con un onere che dovrebbe essere ben più limitato rispetto ad altre forme di raccolta di dati sull'utenza. Per le amministrazioni locali, si conferma che le stesse svolgeranno le

attività di raccolta, oggetto del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si rimanda, in ogni caso, alle valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che, nel fornire indicazioni circa le modalità comuni di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, potrebbe indicare tecniche basate sull'utilizzo di sistemi informatici anche *on-line*, in modo da garantire l'acquisizione delle valutazioni con oneri molto contenuti.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.

PARERE APPROVATO

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (atto n. 404),

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

il presente schema di decreto correttivo è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;

sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, al contempo, su talune integrazioni e modifiche – contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa – che il

Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;

L'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 del presente schema di decreto ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

questa Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;

il termine per l'adozione dei decreti correttivi è fissato, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 124 del 2015, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire entro il 23 settembre 2017;

rilevato che, per quanto riguarda il testo dello schema di decreto in oggetto:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, si dovrebbe valutare l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza;

al medesimo articolo 9, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, quali, ad esempio, le gestioni del trasporto ferroviario, stabiliti dalla legislazione vigente;

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si dovrebbe valutare l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società a partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'*iter* decisionale, sarebbe utile valutare la possibilità, in questa materia, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, di rafforzare il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;

al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento;

viste le integrazioni e le modifiche previste dall'allegato B dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 16 marzo 2017;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2017 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2017;

2) *all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2017 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2017;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si valuti l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

2) all'articolo 5, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente periodo: Il provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 e alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,;

3) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: a) dopo le parole: e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate aggiungere le seguenti: ai fini della realizzazione del medesimo scopo;

4) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto.»;

5) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli

stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica che soddisfino determinati parametri di efficienza;

6) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali, nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

7) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;

8) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, stabiliti dalla legge;

9) all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

10) al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, con particolare riferimento a settori per i quali siano previsti dalla legge ambiti territoriali ottimali o di riferimento,

anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'iter decisionale, sia valutata la possibilità, in questa materia, di rafforzare, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che ri-

spondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;

11) al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si valuti l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

premesso che:

il provvedimento all'esame introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica », adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015 individuare misure che limitino la costituzione di nuove società pubbliche, riducano e razionalizzino il numero di società esistenti, impediscano la proliferazione di società non necessarie e rendano trasparenti i bilanci delle società pubbliche;

la Corte costituzionale, con la con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251, si è pronunciata sulla legittimità di talune disposizioni della legge n. 124 del 2015, recante delega al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta legge Madia), sulla base di un ricorso della Regione Veneto;

la sentenza ha dichiarato incostituzionale la legge n. 124 nella parte in cui essa aveva previsto il mero parere della Conferenza unificata, e non invece l'intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni per taluni decreti legislativi di attuazione;

da un'analisi dei dati contenuti nella relazione Istat 2015, attualmente ci sono 7.757 organismi attivi (anche diversi dalle società) a partecipazione pubblica, con un totale di 953.100 impiegati. Di questi organismi, circa 5.000 sono società a partecipazione pubblica (con netta prevalenza delle società partecipate da enti territoriali), con un numero complessivo di impiegati intorno alle 500.000 unità. Avendo riguardo alle sole società partecipate dagli enti territoriali, la relazione della Corte dei conti per l'anno 2015 individua circa 3.000 società che svolgono attività strumentali, a fronte di altre 1.700 che svolgono attività di servizio pubblico. Inoltre, la stessa relazione segnala che: sono 988 le società con numero di addetti inferiore ai membri del consiglio di amministrazione; 2.479 le società con numero di addetti inferiore a 20; 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro; 984 le società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro;

risulta evidente come tale situazione sia il prodotto della cattiva qualità della regolazione, che agevola la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, non necessarie per perseguire dei fini istituzionali o scarsamente produttive, nonché l'inefficienza della gestione societaria;

già sugli atti del Governo n. 297 e n. 297-*bis* « Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica » in sede di esame

della suddetta commissione, come gruppo politico Movimento 5 stelle avevamo espresso parere contrario evidenziando con parere scritto le forti criticità contenute nel testo;

le varie criticità originarie continuano ad essere mantenute, talvolta anche estese, come nel caso dell'eccesso di potere conferito al Presidente del Consiglio dei ministri di poter escludere totalmente o parzialmente dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le società partecipate;

ritenuto che:

anche in questo provvedimento gli obiettivi perseguiti non sono quelli di tutela del benessere dei cittadini, l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, la qualità dei servizi offerti ai cittadini, la garanzia di poterne usufruire e il risparmio degli stessi nell'accedere agli stessi, ma bensì finalizzati a mere logiche di profitto e di mercato;

rimangono invariate le criticità già oggetto di parere da parte nostra su decreto legislativo n. 297 e successivo 297-bis;

all'articolo 4 comma 9 del decreto legislativo n. 175 del 2016 si continua a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, [...] possa essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica. La norma dispone che la decisione debba essere motivata tenendo conto della misura e della qualità della partecipazione pubblica, degli interessi pubblici ad essa connessi e del tipo di attività svolta anche al fine di agevolare la quotazione, permettendo così in maniera generica la possibilità che il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad atto sostanzialmente amministrativo, deliberi la sottrazione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni

del decreto a singole società a partecipazione pubblica, assegnando così un'ulteriore eccezione alle già blande disposizioni, senza nemmeno elencare e definire le condizioni secondo cui possa essere giustificata una tale esclusione. Le medesime perplessità erano state sollevate dal Consiglio di Stato sia nel parere n. 968/2016 sia nel parere n. 335/2017 inerente lo schema di decreto legislativo;

le disposizioni del sopracitato articolo 4 comma 9 del decreto legislativo n. 175 del 2016 vengono inoltre estese attraverso l'articolo 5 comma 1 lettera *d* dell'atto di Governo in esame, il n. 404, al Presidente della regione che avrà quindi facoltà di deliberare con proprio provvedimento l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 a singole società a partecipazione regionale, sancendo così la definitiva rinuncia da parte del Governo di procedere in maniera precisa al raggiungimento degli obiettivi di riordino delle società partecipate come da indicazione generale delle disposizioni del testo unico, aggiungendo in questo passaggio una ulteriore eccezione. Tale disposizione inoltre risulta essere anche incompatibile dal punto di vista costituzionale in quanto attribuisce ad un'autorità regionale la possibilità di derogare a una disciplina statale generale propria dell'ordinamento. Pertanto, in linea con quanto già rilevato dal Consiglio di Stato sul punto nel parere n. 335/2017 si ritiene opportuno un ripensamento della disposizione;

le disposizioni all'articolo 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato « Definizioni » vengono modificate alla lettera *I*), relativa alla definizione del termine « società », nel senso di ricomprendere in tale definizione anche gli organismi societari che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 del T.U.) ma appare imprecisa nel riferimento alle attività consortili anziché alle società consortili (che non svolgono attività consortili ma perseguono scopi consortili);

le disposizioni all'articolo 6 comma 1 lettera a dispongono la modifica all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016 recante oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni prevedendo l'eliminazione dell'obbligo di motivare la scelta societaria anche con riferimento alla « possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate » nonostante il Consiglio di Stato abbia espresso la propria contrarietà, condivisibile, rilevando, fra l'altro, che in tal modo verrebbe meno « l'unico onere motivazionale effettivamente stringente per l'attività di acquisto presso terzi delle partecipazioni sociali »;

l'articolo 7 comma 1 lettera *b* modifica l'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato « Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico » nel senso di demandare all'assemblea di ogni singola società a controllo pubblico la decisione di derogare al principio secondo cui l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico (ai sensi del comma 2). Tale determinazione deve essere assunta con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Quanto all'organo amministrativo della società, l'Assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di *governance* alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico). La delibera è trasmessa alla Corte dei conti e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico. In questo modo si rimetterebbe a ciascuna assemblea societaria la decisione in merito all'amministrazione della società, prevedendo esclusivamente un obbligo motivazionale a differenza della precedente formulazione che prevedeva la definizione tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei criteri in

base ai quali, per ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea della società a controllo pubblico potesse disporre che la società fosse amministrata da un consiglio di amministrazione composto a tre o cinque membri ovvero che fosse adottato un modello di *governance* diverso – appariva adeguata a garantire una omogeneità nell'azione delle assemblee delle società a controllo pubblico;

l'opzione di scelta del numero di membri del cda tra 3 e 5 membri risulta essere un ostacolo nell'intesa tra soci pubblici e privati ed anche all'interno delle società inter sente pubbliche, non permettendo per esempio la scelta di un numero di membri tale da avere il rispetto di un principio di peso paritetico;

all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato « Società a partecipazione mista pubblico privata » rimane in essere il limite del 30 per cento della quota di partecipazione privata, nonostante esistano numerose quote di partecipazioni societarie private in essere inferiori a tali quote creando una lacuna di applicabilità per le partecipazioni societarie già in essere alla data centrata in vigore del presente decreto;

all'articolo 20 comma 2 lettera *b* e lettera *d* del decreto legislativo n. 175 del 2016 rimangono orfani delle precisazioni tecniche necessarie fatte in varie sedi in merito all'esigenza di introdurre un ulteriore criterio sulla razionalizzazione che distingua tra fatturato e l'utile che le società abbiano conseguito, onde evitare che società inutili dal punto di vista dei servizi alla collettività ma con fatturato al di sopra della soglia, nonostante la perdita rimangano in piedi e d'altro canto invece società in utile che offrono servizi fondamentali per la collettività ma con livelli di fatturato limitato vengano indistintamente colpite.

Visto in conclusione che:

resta ancora aperta la necessità di coordinare nello schema di decreto i di-

versi adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche, che andrebbero ridotti per esigenze di semplificazione;

anche le modifiche in questione, non prevedono, con riferimento ai contratti di lavoro, una proporzione tra il numero dei dirigenti e il personale operativo, nonché non prevedono la possibilità di versare eventuali importi derivanti da sanzioni nel bilancio dello Stato o in programmi riferiti al sociale; né tantomeno risulta prescritta una qualsiasi forma di decadenza dal diritto a percepire compensi accessori per almeno 5 anni nel caso dovesse trattarsi di dirigenti responsabili;

tali modifiche potevano essere l'occasione per fissare un termine per chiu-

dere con effetto immediato tutte le società a partecipazione pubblica che risultano avere nominato solo i componenti dei consigli di amministrazione, senza poi avere assunto personale da almeno sei mesi, né tantomeno risulta prevista alcuna ipotesi di sanzionabilità di tutto il cda qualora non siano stati resi pubblici entro i termini i bilanci delle società cui fanno capo;

non risulta prevista alcuna ipotesi di rescissione delle partecipazioni nei confronti di tutte quelle società che non perseguono finalità pubbliche,

esprime

PARERE CONTRARIO.